



## **STATUTO LAGO DI GARDA LOMBARDIA**

### **1. DENOMINAZIONE**

E' costituito un Consorzio con attività esterna ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del C.C. fra associazioni di categoria, Consorzi, enti pubblici anche territoriali, nonché soggetti di diritto privato e persone fisiche denominato: "**LAGO DI GARDA – LOMBARDIA**" Il Consorzio, ai sensi e agli effetti delle leggi vigenti, non ha scopo di lucro e non potrà distribuire utili ai consorziati ai sensi dell'art. 4 legge 30 aprile 1976 n. 374 sue integrazioni e modificazioni.

### **2. SEDE**

Il Consorzio ha sede presso il Comune di Gargnano (BS), Via Oliva n. 32; potranno però essere istituite sedi di rappresentanza in ciascuno dei Comuni consorziati.

### **3. SCOPO E OGGETTO**

Il Consorzio si propone di:

- A) promuovere l'immagine turistica e le attività produttive, commerciali ed agricole del bacino del Lago di Garda e relativo entroterra;
- B) intraprendere azioni pubblicitarie e ricerche di mercato al fine del potenziamento delle iniziative turistiche;
- C) organizzare la partecipazione a manifestazioni turistiche nazionali ed estere;
- D) concorrere alla tutela, valorizzazione e promozione della qualità del prodotto turistico nei suoi aspetti ambientali, culturali, sportivi, enogastronomici, territoriali e di eccellenza;
- E) approntare cataloghi, depliant, siti internet, organizzare educational tour per giornalisti stampa e tv e tour operator e predisporre articoli promozionali nonché qualsiasi altro mezzo ritenuto atto al potenziamento dell'azione promozionale in Italia e all'estero;
- F) ricercare i finanziamenti utili per lo sviluppo della propria attività;
- G) svolgere altre attività che siano connesse a quelle sopra elencate e concludere tutte le iniziative che il Consiglio Direttivo ritiene siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi predetti, sottoscrivere quote sociali in altre organizzazioni, associazioni, società o organismi collettivi, compiere operazioni mobiliari ed immobiliari, nonché compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità. Per la realizzazione dei suindicati scopi il Consorzio può collaborare con altri enti, oltre che aderire a forme ulteriori di aggregazione tra enti che abbiano i medesimi scopi.

### **4. PRINCIPI ISPIRATORI**

Il Consorzio si ispira a principi base quali la democraticità della struttura, il riconoscimento delle pari opportunità uomo donna, i diritti inviolabili della persona, l'elettività e la gratuità delle cariche elettive e delle prestazioni fornite dai consorziati

### **5. DURATA**

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria anche prima della scadenza del termine.

### **6. SOCI**

Possono partecipare al Consorzio tutti i soggetti di cui all'art. 1.

Possono altresì essere ammessi, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo che definisce anche l'importo della quota sociale annuale, nei limiti consentiti dalle Leggi vigenti, altri soggetti, pubblici o

privati, che possano contribuire alla più proficua realizzazione degli scopi del Consorzio.

Il numero dei soci è illimitato.

I soggetti che intendono entrare a far parte del Consorzio debbono rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo.

Nella domanda dovranno dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto e di accettarle integralmente, nonché impegnarsi a versare la quota di adesione e la quota annuale sociale sottoscritta e comunicare il nome del delegato che rappresenta il soggetto richiedente.

L'accoglimento della domanda dovrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più 1 (uno) dei presenti alla votazione. Il rifiuto di ammissione non è soggetto ad obbligo di motivazione e non è prevista l'impugnativa dello stesso.

Il nuovo consorziato, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, che perverrà tramite lettera R.R. o a mezzo posta certificata PEC, deve versare il contributo iniziale e la quota annuale di partecipazione al fondo consortile nella misura e secondo le modalità previste nel successivo art. 8.

## **7. RECESSO ED ESCLUSIONE**

Il Consorziato può sempre recedere dal consorzio. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno quattro mesi prima. L'esclusione può essere deliberata nei confronti del consorziato che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili o che si sia reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dal presente contratto. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più 1 (uno) dei presenti alla votazione e verrà comunicata con lettera R.R. all'interessato.

In tal caso il consorziato che comunica il proprio recesso o nei confronti del quale viene deliberata dal Consiglio Direttivo l'esclusione, è tenuto a versare la quota annuale di gestione dell'esercizio sociale in cui recede o nei confronti del quale viene deliberata l'esclusione.

La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

## **8. FONDO CONSORTILE**

Il fondo consortile è costituito:

- a) dalla quota versata da ciascun socio all'atto della costituzione o dell'adesione al Consorzio che viene fissata in Euro 100,00 (cento virgola zero zero);
- b) dalla quota annuale proposta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- c) dai contributi eventualmente versati da terzi;
- d) da prestazioni di servizi a favore di terzi.

L'ammontare del contributo di cui alla lettera a) può essere modificato dall'Assemblea dei soci. Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi. Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite per iniziative di cui allo scopo sociale, l'assemblea potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità e i termini.

## **9. ORGANI DEL CONSORZIO**

Sono organi amministrativi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei consorziati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) la Giunta Esecutiva;
- e) il Revisore dei Conti.

## **10. ASSEMBLEA**

L'assemblea è costituita da tutti i consorziati. Ciascun consorziato ha diritto ad un voto.

Ciascun consorziato può farsi rappresentare in assemblea da un altro consorziato mediante delega scritta.

Nessun consorziato può avere più di una delega.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la maggioranza dei consorziati e sarà ritenuta valida in seconda convocazione qualunque sia il numero di quelli presenti. All'inizio di ciascuna riunione viene nominato un Segretario dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dai presenti ad eccezione delle materie per le quali il presente statuto dispone diversamente. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto in apposito libro di cui i consorziati possono prendere visione e ottenere estratti. L'assemblea è competente a:

- a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- b) approvare il bilancio d'esercizio e ratificare il Bilancio preventivo stilato dalla Giunta Esecutiva e approvato dal Consiglio Direttivo;
- c) deliberare su qualsiasi altro argomento riservato alla sua competenza dalla legge e dallo statuto.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro la fine del mese di febbraio per l'approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio.

L'assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno i due terzi dei consorziati.

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente mediante avviso di convocazione inviato per lettera R.R., posta elettronica certificata PEC o via fax a ciascun consorziato almeno 10 (dieci) giorni di calendario prima della riunione.

Con le medesime modalità, il Presidente convoca l'Assemblea quando ne faccia richiesta almeno due terzi dei Consorziati.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora nonché il luogo della riunione.

## **11. CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è così composto:

- un rappresentante designato da ciascuno dei Comuni soci del Consorzio;
- un rappresentante delle associazioni o enti privati soci del Consorzio che operano in ciascun Comune associato. Nel caso in cui ad operare in ciascun Comune associato fossero presenti più associazioni o enti privati soci del Consorzio, è il Comune che stabilisce a quali tra questi soggetti spetta il diritto di indicare il rappresentante;
- con votazione a maggioranza dei due terzi dei propri componenti, il Consiglio Direttivo può cooptare altri consiglieri in rappresentanza di soggetti di particolare rilievo economico nel territorio.

Ciascun Consigliere ha diritto ad un voto.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo stesso lo ritenga opportuno e ogni volta che ne sia fatta richiesta da almeno il 40% (quaranta per cento) dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato a mezzo lettera raccomandata R.R., posta elettronica certificata PEC o a mezzo fax inviato a ciascun consigliere almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima della riunione.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora nonché il luogo.

I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Ente che rappresentano, il quale Ente contestualmente provvede alla nomina del sostituto.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente e due Vice-Presidenti.

Queste tre figure devono rappresentare le tre aree che nel 2009 coincidevano con i tre Consorzi: Riviera dei Limoni (Consorzio Riviera dei Limoni: Comuni di Salò, Gardone Riviera, Toscolano Maderno, Gargnano, Limone sul Garda, Valvestino, Magasa, Tremosine, Tignale), dei Castelli (Consorzio Riviera dei Castelli: Comuni di Padenghe sul Garda, Moniga del Garda, Manerba del Garda, Polpenazze del Garda, San Felice del Benaco, Soiano del Lago) e delle Colline Moreniche (Consorzio Riviera del Garda Colline Moreniche: Comuni di Desenzano del Garda, Sirmione, Lonato del Garda, Pozzolengo).

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del Presidente o del vicepresidente da lui delegato e di almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo. Le delibere sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per amministrare il Consorzio, esclusi i compiti che per legge o per statuto sono demandati all'assemblea.

## **12. IL PRESIDENTE**

Al Presidente spetta la rappresentanza sostanziale e processuale del Consorzio.

Egli è competente a:

- nominare avvocati e procuratori nei giudizi attivi e passivi di cui il Consorzio fa parte;
- rilasciare quietanze liberatorie per le somme di denaro, da chiunque e a qualsiasi titolo versate al Consorzio;
- convocare e presiedere assemblee, le riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva;
- dare comunicazione delle attività svolte dal Consorzio in occasione del primo Consiglio Direttivo utile;

- dare disposizioni per le esecuzioni delle delibere degli organi consortili;
- eseguire incarichi espressamente conferitigli dall'assemblea o dal Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente all'uopo delegato per iscritto.

### **13. LA GIUNTA ESECUTIVA**

Coadiuvata il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti. E' composta da sei membri (1 (uno) per ciascun Consorzio del 2009) nominati dal Consiglio Direttivo, oltre al Presidente e i due Vice-Presidenti in rappresentanza delle tre aree citate al punto 11. La sua durata in carica coincide con quella del Presidente. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. La giunta esecutiva è convocata dal Presidente ogni qual volta lo stesso lo ritenga opportuno.

### **14. IL REVISORE DEI CONTI**

Il Revisore dei Conti, in possesso dei relativi requisiti professionali è eletto dall'Assemblea. Dura in carica tre esercizi finanziari ed è rieleggibile. Il Revisore accerta la regolarità delle scritture contabili e predisponde la relazione al bilancio consuntivo.

### **15. BILANCIO**

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei consorziati entro la fine del mese di Febbraio ai sensi dell'art. 2615 bis del C.C..

L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio non può essere suddiviso fra i consorziati, ma deve essere destinato all'incremento del fondo consortile, ovvero destinato alla copertura di eventuali perdite di esercizio. La Giunta Esecutiva ha il compito di stilare un Bilancio preventivo che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.

### **16. MODIFICHE DELLO STATUTO**

Per le modifiche del presente statuto, l'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

### **17. SCIOGLIMENTO**

Nei casi di scioglimento del Consorzio, ai sensi dell'Art. 2611 c.c., l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Le attività residue dopo l'estinzione di tutte le passività verranno devolute ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662

(Pro-Loco o associazioni locali, con criteri di proporzionalità rispetto alle presenze turistiche dei rispettivi Comuni, con fine di promozione ed accoglienza turistica).

### **18. CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra il Consorzio ed i Consorziati o loro aventi causa, ovvero fra i Consorziati e/o loro aventi causa, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà risolta in conformità del regolamento d'arbitrato adottato dalla Fondazione Studi Economici-Giuridici di Brescia, da un collegio arbitrale, composto da tre membri, nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Brescia, alla controversia secondo equità, in via irrituale. A tal fine i soggetti interessati dichiarano di conoscere e di accettare integralmente tale regolamento.

### **19. CLAUSOLA FINALE**

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, si richiamano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti.